

CRISI D'IMPRESA

Dichiarazione di fallimento anche a seguito di un solo inadempimento

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2022

[Scopri di più >](#)



Lo **stato di insolvenza** è una **situazione oggettiva dell'imprenditore**, che **prescinde dal numero dei creditori**; per questo motivo, quindi, è ben possibile che anche **un solo inadempimento** possa far scattare la **dichiarazione di fallimento**.

È questo il principio richiamato dall'**ordinanza della Corte di Cassazione n. 40165**, depositata ieri, **15 dicembre**.

Il caso riguarda una **società cooperativa** che era stata **dichiarata fallita**, la quale aveva conseguentemente promosso **reclamo**.

Riteneva, infatti, la società, di essere stata dichiarata fallita **pur in assenza di uno stato di insolvenza**, essendo stato dimostrato l'inadempimento di **un solo credito** (ammontante ad euro 13.737,79), tra l'altro **contestato nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**.

In effetti, osserva la Corte di Cassazione, la **ragionevole contestazione di un credito** toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'**insolvenza**; purtuttavia, nel caso di specie, la **società cooperativa non aveva indicato le ragioni** per le quali la somma doveva ritenersi non dovuta, **non producendo in giudizio nemmeno l'atto di opposizione** al decreto ingiuntivo.

Con specifico riferimento, invece, al fatto che il **debito fosse soltanto uno** (peraltro di ammontare non elevato) la Corte di Cassazione, pur rilevando la **presenza di altri debiti** richiamati nella sentenza di fallimento, evidenzia che "*lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva*".

Invero, **non assume rilievo** nemmeno il fatto che il **patrimonio sia superiore ai debiti** contratti dalla società, potendo essere quest'ultimo **non facilmente liquidabile**, o, comunque, in altro modo impegnato; allo stesso modo, **potrebbe essere dichiarato fallito un imprenditore** che presenta una situazione in cui **l'attivo supera il passivo**.

Come noto, però, ai sensi dell'[articolo 15, comma 9, L.F.](#), non è possibile dichiarare il fallimento se **l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati** risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente **inferiore a 30.000 euro**.

Se la suddetta soglia non è superata, dunque, anche in presenza di uno stato di insolvenza del debitore è **esclusa la possibilità di dichiarare fallimento**. Purtuttavia si rende necessario precisare che tale limite **non** riguarda soltanto il debito verso il creditore che richiede il fallimento (potendo lo stesso essere anche di importo inferiore), ma **tutti i debiti scaduti e non pagati che risultano dagli atti dell'istruttoria prefallimentare**.

Nel caso di specie **il debitore non riteneva superata la suddetta soglia**, posto che parte degli importi **dovevano essere esclusi dal computo**, essendo dovuti a titolo di **interessi di mora**.

Con riferimento a quest'ultimo punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che **anche gli interessi maturati devono essere inclusi nel computo** dei debiti scaduti e non pagati.

Il **ricorso** della società fallita è stato quindi **respinto**.